

— | LA LETTERA | —

Gerit: «Lettere inviate per posta ordinaria, sicuramente hanno la data di spedizione»

Gentile direttore, in merito alla lettera pubblicata da *Il Messaggero* - Roma -, il 4 aprile 2010, "Perché nelle buste delle cartelle esattoriali non c'è la data", a firma avv. Raniero Valle, Equitalia Gerit, agente pubblico della riscossione, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Se l'avvocato Raniero Valle è stupito noi siamo addirittura esterrefatti di come, cercando di riproporre la sua presunta tesi, secondo cui le sanzioni amministrative oggetto della definizione agevolata, varata dal comune di Roma, sarebbero prescritte e non più esigibili, cambia argomento e disquisi-

sce in generale di altre questioni che nulla hanno a che vedere con il concordato.

In particolare l'avvocato Valle sostiene un presunto contrasto di vedute tra il Comune ed Equitalia Gerit.

A tale proposito, ribadiamo, senza timore di smentite, che l'individuazione dei destinatari delle comunicazioni per l'adesione al concordato è avvenuta seguendo le indicazioni e le direttive fornite dal comune di Roma. Non trattandosi di cartelle di pagamento, le lettere sono state inviate per posta ordinaria e hanno sicuramente la data di spedizione.

Confermiamo, dunque, la

correttezza e la trasparenza di comportamento di Equitalia Gerit che, operando al servizio della collettività, lavora, di concerto con le altre istituzioni pubbliche, per far sì che pagare le giuste tasse sia patrimonio di tutti, consapevoli che i furbi, con i loro stratagemmi, danneggino i cittadini che le tasse le pagano regolarmente.

Siamo, in ogni caso, disponibili a fornire all'avvocato Valle, così come a qualsiasi altro cittadino, i chiarimenti e le informazioni di cui avesse bisogno.

Cordiali saluti

Relazioni Esterne
Equitalia Gerit SpA

Sotto, l'esattoria Equitalia-Gerit di via Cristoforo Colombo



— | LA LETTERA | —

«Perché nelle buste delle cartelle esattoriali non c'è la data?»

In merito alla questioni sollevate dall'avvocato Raniero Valle sul concordato per le multe, a seguito della precisazione della Equitalia-Gerit, pubblichiamo la replica dell'avvocato Valle.

«Mi dispiace che Equitalia Gerit definisca le mie affermazioni denigratorie, ma se riportare dei fatti significa denigrare, allora le mie affermazioni sono denigratorie. Certo, stupisce che Equitalia Gerit ignori la percentuale elevatissima di sentenze con le quali i giudici di pace accolgono le opposizioni dei cittadini, annullando le cartelle esattoriali perché i verbali presupposti sono prescritti e non notificati. Mi stupisce ancor di più apprendere dalla precisazione dell'Equitalia che "...Equitalia Gerit ha inviato le comunicazioni seguendo le indicazioni e le direttive fornite dal Comune di Roma che ha dettato i criteri per l'individuazione dei destinatari delle lettere...", la predetta affermazione è in netto contrasto con quanto afferma l'Avvocatura del Comune di Roma nel costituirsi in giudizio allorché viene eccepita la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste con la notifica delle cartelle esattoriali o la mancata notifica delle sanzioni amministrative "... in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto del Comune a riscuotere le somme per decorrenza del termine quinquennale dell'accertamento della violazione ... con la consegna dei ruoli all'Agente della riscossione, ogni attività procedurale è devoluta all'agente stesso (nella fattispecie Equitalia Gerit spa, ndr) il quale dovrà dare prova della tempestività e della ritualità della notificazione del provvedimento oggi impugnato e degli atti presupposti in contestazione...".

Dunque, pare non vi sia identità di vedute tra il Comune di Roma e l'Equitalia Gerit in relazione alla responsabilità sul controllo della notifica degli atti presupposti (le cosiddette multe). L'Equitalia ritiene che tale responsabilità spetti al Comune mentre quest'ultimo ritiene che spetti all'Equitalia!!!.

Quanto poi all'invio degli atti interruttivi della prescrizione, a cui fa riferimento l'Equitalia Gerit, nei numerosi ricorsi da me trattati non ho rinvenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, in quanto dopo la notifica del verbale - spesso assolutamente irregolare e quindi nulla - si procede direttamente alla notifica della cartella di pagamento in molti casi dopo il decorso del termine prescrizione di 5 anni. Visto che l'Equitalia afferma di essere dispiaciuta che venga messa in dubbio la sua correttezza e trasparenza, ci spieghi allora per quale motivo, sulla maggior parte delle buste contenenti le cartelle di pagamento spedite ai cittadini, non viene apposta né la data di spedizione, né quella di ricevimento, arrecando così una notevole perdita di tempo, oltre che un danno ai cittadini che si trovano in difficoltà nel dimostrare la data di ricevimento del ricorso, elemento fondamentale per presentare opposizione alle cartelle esattoriali».

RANIERO VALLE
(avvocato)

«Pare non vi sia identità di vedute tra il Comune ed Equitalia Gerit»

Avvocato Raniero Valle

